

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn.19 del 7.6.1991, e 46 del 27.9.1991, esaminato favorevolmente dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 21 Ottobre 1991 Prot. n.10778.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 4 Supplemento n. 9 del 16 Gennaio 1992.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 26 Novembre 1991 al 26 Dicembre 1991.

Modificato ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, con deliberazioni nn.35/1994 e 42/1994 (Co.Re.Co. nn.5163 del 19.07.1994 e 7239 del 05.10.1994). Modifiche pubblicate all'Albo Pretorio del Comune dal 25 Ottobre 1994 al 24 Novembre 1994, nonche' sul B.U.R. n. 109 del 17.11.1994.

Modificato ai sensi della legge 127/1997 con atto C.C. n. 30 del 14.11.1997 e pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 15.1.1998 e modificato per l'adeguamento alla legge n. 265/1999 con atto C.C. **n. 15 del 4.2.2000** e pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 09.03.2000.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente statuto disciplina l'ordinamento di Castelleone di Suasa, Comune autonomo della Regione Marche, e ne determina i poteri e le funzioni che devono essere esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione e nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione.

ART. 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. La sede del Comune di Castelleone di Suasa e' fissata nella Residenza Municipale sita nel centro urbano.

2. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dalla Residenza Municipale.

3. Il territorio di Castelleone di Suasa ha una estensione di kmq.15,83 ed e' delimitato dai territori dei seguenti Comuni: Arcevia, Barbara, Ostra Vetere, Corinaldo, San Lorenzo in Campo.

4. Il Comune di Castelleone di Suasa ha lo stemma e il gonfalone come dalla seguente descrizione araldica:

STEMMA: - d'azzurro alla torre d'argento, murata di nero, merlata di tre alla guelfa, fondata sulla pianura erbosa di verde, chiusa di nero, munita di cordolo marcapiano con la parte centrale in scaglione, esso cordolo sormontato dalla finestra di nero e dalle due aperture circolari dello stesso, poste una, due, la torre cimata da leone illeopardito d'oro, allumato di rosso, rivoltato, con la zampa posteriore destra posta sul primo merlo, la zampa posteriore sinistra posta sul secondo merlo, la zampa anteriore destra posta sul terzo merlo, la zampa anteriore sinistra alzata. Ornamenti esteriori da Comune;

GONFALONE: - drappo partito di bianco e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata "COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA". Le parti di metallo ed i cordoni saranno d'argento, l'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori bianco e azzurro alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

ART. 3

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Castelleone di Suasa rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico; riconosce e convalida i valori positivi delle sue tradizioni e della sua specificità storica; intende favorire le iniziative volte a sviluppare conoscenze e rapporti tra popolazioni e culture diverse; si propone di esercitare il proprio ruolo per lo sviluppo di attività complementari ed integrate di natura sociale ed economica nel territorio delle Valli Misa e Nevola, armonizzando le proprie finalità con quelle dei Comuni ai quali è legato da rapporti di vicinanza e da affinità storiche e culturali; stante la propria posizione geografica si pone come centro di relazioni e di sviluppo di equilibrati assetti territoriali anche in rapporto ai Comuni della Valle del Cesano.

2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. È titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
- b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
- c) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali con particolare riguardo alla realtà archeologica della Città romana di Suasa;
- d) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- e) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;

f) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

g) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;

h) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura.

6. L'organizzazione delle strutture e' diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 4

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 5

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 6

Organi

1. Sono organi del Comune:

Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

ART. 7

Consiglio Comunale

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i consiglieri.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

ART. 8

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere e trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:

appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.

3. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

5. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

ART. 9

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

1/bis. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il Regolamento di cui al comma 1 il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale, l'eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art.32, lettera n) della legge 8 giugno 1990 n.142, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

5. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto ad esclusione di quelle relative alle nomine e designazioni che sono assunte con votazione palese. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Sia nelle votazioni palesi che nelle votazioni segrete gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

7. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno quattro membri senza computare il Sindaco. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

8. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. È garantito al Consigliere il diritto a far valere le cause giustificative. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

10. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

12. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.3.1990 n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n.16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

ART. 10

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce assicurando l'adozione degli atti di sua competenza e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessita' ed e' convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data.

2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

3. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. Qualora un consigliere sia residente in altro Comune deve obbligatoriamente indicare un recapito nel territorio del Comune di Castelleone di Suasa. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco puo' essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione puo' essere differita al giorno seguente.

6. Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

ART. 11

Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Svolge le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali regionali e dal presente Statuto.

3. Provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' ai sensi delle leggi dello Stato.

4. Dirime eventuali conflitti di competenza tra Giunta, Sindaco ed organi burocratici.

ART. 12

Mozione programmatica

(abrogato)

ART. 13

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice sindaco e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Nella prima seduta successiva alla elezione del Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. La disposizione suddetta si applica ai mandati amministrativi relativi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge n.81/93. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 14

Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede e da due assessori.

2. Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottandi.

3. abrogato

4. Puo' essere nominato un assessore non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere. La proposta di elezione e' accompagnata dalla presentazione di un curriculum, che documenti l'esperienza di amministrazione e direzione del candidato.

5. L'assessore, non facente parte del Consiglio, assiste ai lavori dello stesso con facolta' di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validita' della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Ha diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non puo' presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

6. Gli assessori debbono avere i requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale e di assessore.

7. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate collegialmente e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

8. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti (due esponenti compreso il Sindaco).

9. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.

ART. 15

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 15.5.1997, n.127.

5. La Giunta può adottare in via d'urgenza tutte le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. L'annuale relazione politico-finanziaria al Consiglio di cui al comma 2 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.

7. È altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 16

Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, esegue le rispettive deliberazioni, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni;

b) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali il Sindaco attiva i procedimenti di cui alle vigenti disposizioni di legge;

d) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;

e) promuove la conclusione di accordi di programma;

f) vieta l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art.25;

g) esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

h) irroga le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina;

i) sospende nei casi di urgenza, i dipendenti comunali;

l) stipula i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta quando manchi nel Comune una figura direttiva in termini funzionali ausiliaria del Segretario rogante;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alle competenze del Comune;

n) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, informandone la Giunta, in conformità alla graduatoria formulata dalla Commissione costituita ai sensi della normativa regionale per l'assegnazione di alloggi di E.R.P..

4. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7/bis. Il Sindaco nomina il segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo.

7/ter. Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore.

8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n.142/90, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

9. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

9/bis. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorre, l'assistenza della forza pubblica.

9/ter. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.

10. Il Sindaco esercita altresì le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali.

11. Anche per il servizio delle funzioni di cui ai commi 9 e 10 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

12. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

ART. 16 bis

Dimissioni, impedimenti, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.

2. Il Vice sindaco, se consigliere comunale, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n.16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 17

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 18

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio o alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 18 bis

Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri il primo consiglio successivo alla presentazione delle stesse e comunque non oltre trenta giorni se la richiesta prevede la risposta scritta. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte saranno disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni saranno disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

ART. 19

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

ART. 20

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità fissate dalla legge i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

ART. 21

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma precedente, il Comune:

a) sostiene le attivita' ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;

c) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture esistenti a specifica destinazione occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;

d) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni. Nel caso di assegnazione di fondi, il rendiconto e' approvato dalla Giunta.

3. Le associazioni devono essere consultate prima dell'adozione di atti che le riguardano, da parte degli organi del Comune.

ART. 22

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attivita' di promozione dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunita', all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2. A tal fine promuove:

a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;

b) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.

3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.

ART. 23

Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate, consultazione che puo' essere rivolta anche solo a una parte del corpo elettorale, agli utenti dei servizi o estesa ai cittadini di eta' superiore ai 16 anni. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la liberta' di espressione dei partecipanti e concludersi con la verifica quantitativa dei cittadini sulla base di quesiti posti in modo chiaro e intellegibile. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro

rilevanza, puo' inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco e' altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

ART. 24

Referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale, prima di procedere all'approvazione di provvedimenti di sua competenza, puo' deliberare, anche su richiesta di almeno il 30% degli aventi diritto al voto, l'indizione di referendum consultivi interessanti di norma tutto il corpo elettorale.

2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

3. I referendum consultivi vengono effettuati non piu' di una volta l'anno. La data di effettuazione e' indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro il 28 febbraio, in base alla deliberazione di cui al comma 2. Non possono essere proposti referendum consultivi, ne' possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

5. Il quesito sottoposto a referendum e' approvato, se alla votazione ha partecipato almeno la meta' piu' uno degli elettori aventi diritto e se e' raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Entro 60 giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta e' tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti conseguenziali.

7. Nell'ipotesi che il Consiglio Comunale adotti adeguata deliberazione sull'oggetto del referendum questo diventa improcedibile.

8. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attivita' amministrative vincolate da leggi statali o regionali, in materie che sono gia' state oggetto di consultazione referendaria nell'ambito temporale dell'amministrazione in carica.

9. La disciplina dello svolgimento del referendum viene demandata ad apposito regolamento.

ART. 25

Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a

quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 26

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 27

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro i termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

ART. 28

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 29

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti.

2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art.57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche ai sensi dell'articolo 30.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 30

Controllo di gestione

1. La Giunta Comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti del Comune.

2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

a) lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e interventi di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;

b) i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti.

3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio Comunale.

4. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 30/bis

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato che provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. La nomina è effettuata previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal precedente comma e in ogni altro caso in cui il Direttore non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

ART. 30/ter

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può accedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART. 30/quarter

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore generale in particolare esercita le seguenti funzioni:

predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

promuove i provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi;

emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

ART. 31

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende gli uffici e ne coordina l'attività.

Inoltre:

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

può rogare contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. La nomina e la revoca del segretario sono disciplinate dall'art. 17, commi 70 e 71 della legge 15.5.1997, n. 127.

5. Il Segretario Comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

ART. 32

Vice Segretario

1. La Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale, può nominare un vice segretario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 33

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi.

I responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

3. In questo ente, privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come sostituito dall'art. 6, comma 2 della legge 15.5.1997, n. 127, sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 6 legge 127/97).

ART. 34

Incarichi a tempo determinato

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati per una unità in quanto questo ente ha una dotazione organica inferiore alle 20 unità (art. 6, comma 4 della legge n. 127/97).

ART. 35

Collaborazioni esterne

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, puo' conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

ART. 36

Sanzioni disciplinari

1. Per le sanzioni disciplinari e le relative responsabilita' si applicheranno le norme stabilite dall'art. 59 del D. L.vo n. 29/1993 integrato con le modificazioni apportate dai D. L.vi n.470 e 546/1993.

CAPO II

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 37

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di societa' a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 38

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale e' ente strumentale del Comune dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. L'istituzione e' l'organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale.

4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalita' del candidato per studi compiuti, per fun-

zioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il revisore del conto del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

CAPO III

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 39

Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale determina per ciascun tipo di procedimento l'unita' organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria o di ogni altro adempimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del termine entro cui esso deve concludersi in quanto non sia gia' direttamente disposto da norme legislative o regolamentari, con la contestuale previsione delle situazioni che possono giustificare una motivata proroga.

2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicita' alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

ART. 40

Partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', a cura del responsabile viene data tempestiva notizia dell'avvio dell'iter procedurale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. La comunicazione di avvio del procedimento deve, fra l'altro, indicare l'unita' organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente, nonche' l'ufficio in cui prendere visione degli atti.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione adempie alle incombenze di cui ai commi precedenti, mediante idonee forme di pubblicita', di volta in volta stabilite.

ART. 41

Intervento nel procedimento

1. Oltre ai soggetti direttamente pregiudicabili da un provvedimento amministrativo e destinatari della comunicazione di cui al 1 comma dell'art.40, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché gli organismi portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'attività dell'amministrazione, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

ART. 42

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti che hanno facoltà di partecipare al procedimento di cui agli artt. 40 e 41 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti dello stesso ad eccezione di quelli per i quali è esclusa la divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di motivato atto del Sindaco che ne vieti la esibizione, tenuto conto della esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti in materia di partecipazione, comunicazione ed intervento nel procedimento, non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

ART. 43

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 42, l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi debbono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, salvo che la legge disponga altrimenti, ed approvati, ove necessario, con atti dei competenti organi dell'ente sottoposti ai previsti controlli.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione di pregiudizi, eventualmente verificatisi, in danno del privato.

ART. 44

Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini di cui alla legge 4.1.1968 n.15, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità, sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Sono altresì accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 45

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di problematiche coinvolgenti adempimenti rimessi alla competenza di diversi servizi o apparati burocratici dell'ente, il Sindaco può promuovere conferenze di servizio con la partecipazione dei responsabili dei diversi settori operativi interessati, onde favorire il loro coordinamento.

2. Allo stesso fine il Sindaco può promuovere per procedimenti amministrativi di iniziativa comunale, conferenze di servizi dirette a coinvolgere altre amministrazioni per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta ed assensi da parte delle stesse, nel rispetto delle leggi vigenti.

ART. 46

Pareri e responsabilità dei Responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

ART. 47

Pubblicazioni ed esecutività degli atti e delle deliberazioni

1. Le deliberazioni, le ordinanze e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi in apposito albo nella sede del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti e, qualora siano assoggettate al controllo, devono essere trasmesse al competente Organo Regionale, entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'efficacia.

4. L'amministrazione, indipendentemente dai mezzi legali di pubblicità, provvede a diffondere e pubblicizzare nelle forme più idonee gli atti a contenuto generale che dispongono sulla organizzazione, sulle funzioni, sui programmi, sui procedimenti, sulle modalità di effettivo esercizio del diritto di accesso.

TITOLO VI

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

ART. 48

Principio di associazione e cooperazione

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, per promuovere e ricercare le forme associative piu' appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita', ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere: in particolar modo la valorizzazione delle realta' archeologiche della citta' romana di Suasa e della vallata del Cesano e Misa-Nevola.

2. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunita' Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunita' locale, al fine di accrescere il numero e la qualita' dei servizi resi alla popolazione.

ART. 49

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attivita' di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 50

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o piu' servizi, puo' costituire con altri enti un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art.23 della legge 8 giugno 1990, n.142, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune e' rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'articolo 16 lettera d).

ART. 51

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordina-

mento delle azioni e per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo puo' prevedere procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilita' dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, approvato con atto formale del Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1 e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 52

Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 53

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.